



Istituto Superiore di Sanità

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO
TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
ANNO 2010**

Il giorno **2 dicembre 2010**, alle ore ^{16.30}, presso l'Istituto Superiore di Sanità, ha avuto luogo l'incontro tra:

la Delegazione di Parte Pubblica, nelle persone di:

Prof. Enrico Garaci
(*Presidente*)

Dott.ssa Monica Bettoni
(*Direttore Generale*)

e le seguenti Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali di categoria:

ANPRI

FIR CISL

FLC CGIL

UIL P.A.

USI RdB Ricerca

Le parti, preso atto dei pareri espressi dal Collegio dei Revisori con verbale n. 154 del 26 luglio 2010 e successivo verbale n. 156 del 5 ottobre 2010, e a seguito delle determinazioni emesse dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di accordo integrativo sottoscritta il 23 giugno 2010, procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato contratto integrativo relativo al trattamento economico accessorio per l'anno 2010.



Istituto Superiore di Sanità

Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Trattamento economico accessorio

2010

A small, handwritten signature in black ink, consisting of a few loops and a tail.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Ferrero".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "AM".

A small handwritten signature in black ink, appearing to be "SE".

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "PB".

SOMMARIO

Art. 1	4
Oggetto e campo di applicazione	4
Art. 2	4
Decorrenza e durata	4
SEZIONE I	5
PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV AL VIII	5
Art. 3	5
Determinazione ed utilizzo del fondo	5
Tabella A - Fondo per il trattamento accessorio	5
Capo I	6
Fondi di natura permanente	6
Art. 4	6
Indennità di ente annuale e mensile	6
Tabella B – Indennità di ente annuale – importi	6
Tabella C – Indennità di ente mensile - importi	6
Art. 5	6
Progressioni economiche super	6
Capo II	7
Fondi di natura variabile	7
Art. 6	7
Remunerazione delle indennità	7
di cui all’art. 43, comma 2 lettera <i>B</i> del CCNL 07/10/1996.	7
Criteri delle prestazioni di lavoro in turni – Importo massimo e strutture	7
Tabella D – Unità di turno assegnate	8
Art. 7	9
Remunerazione delle indennità di cui all’art. 43 comma 2 lettera <i>B</i> del CCNL 07/10/1996: condizioni lavorative comportanti rischio residuo	9
Tabella E – Indennità di rischio residuo	9
Art. 8	10
Remunerazione delle indennità di cui all’art. 43 comma 2 lettera <i>B</i> del CCNL 07/10/1996 – Indennità di reperibilità 10	
Tabella F – Indennità di reperibilità per servizi essenziali	11
Art. 9	12
Remunerazione delle indennità di cui all’art. 43 comma 2 lettera <i>B</i> del CCNL 07/10/1996 – Indennità per specifiche responsabilità	12
Tabella G – Indennità di specifiche responsabilità	13
Art. 10	14
Indennità di Posizione di cui all’art. 43 comma 2 lettera <i>D</i> del CCNL 07/10/1996	14
Art. 11	14
Fondo per le esigenze degli Organi di Vertice dell’ente	14
Art. 12	15
Remunerazione delle indennità di cui all’art. 43 comma 2 lettera <i>B</i> del CCNL 07/10/1996 – Criteri del lavoro notturno e maggiorazione retributiva	15
Art. 13	16
Accantonamento per eventi straordinari	16
Art. 14	16
Accantonamento per maggiori prestazioni lavorative	16
Art. 15	16
Norma finale	16
SEZIONE II	17
PERSONALE DEI LIVELLI DAL I AL III. Ricercatori e Tecnologi	17
Art. 16	18
Ripartizione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio. Capitolo 109	18
Art. 17	18
Criteri generali per l’attribuzione dell’indennità per oneri specifici connessi all’esercizio dell’attività di ricercatore e tecnologo	18
Tabella H	19
Art. 18	19
Risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 del CCNL 2002-2005	19

Art. 19	19
Liquidazione indennità – Cadenze temporali.....	19
SEZIONE III	20
PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. Capitolo 118	20
Art. 20	20
Estensione delle disposizioni	20
SEZIONE IV	21
PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL C.N.T. ED IL C.N.S.	21
Art. 21	21
Separata contrattazione	21



Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo è stipulato ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dipendente delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione firmato in data 13 maggio 2009, quadriennio 2006-2009 (di seguito definito CCNL) e dell'art. 6 del CCNL del personale dipendente delle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione firmato in pari data, biennio economico 2008/2009.
2. Il presente contratto integrativo tiene conto di quanto previsto dall'art. 67 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 e si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dell'ISS dei livelli dal I al VIII.

Art. 2

Decorrenza e durata

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo entra in vigore a decorrere dal 1° giugno 2010 subordinatamente al perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29 del CCNL 7 aprile 2006 e dell'art. 40 bis del D.lgs. 165/2001. Eventuali diverse decorrenze sono indicate nei singoli istituti.
2. Il contratto integrativo sottoscritto in Ipotesi il 31 marzo 2010 conserva la propria efficacia sino all'entrata in vigore del presente Contratto.
3. Il presente Contratto Collettivo Integrativo conserva la sua efficacia sino all'approvazione di un nuovo contratto collettivo integrativo.
4. Con cadenza annuale si provvederà all'invio alle Organizzazioni Sindacali indicate dall'art. 34 del CCNL 7 aprile 2006 del riepilogo delle indennità accessorie erogate nel corso di ciascun anno, ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera *E* del citato contratto collettivo nazionale.



SEZIONE I

PERSONALE DEI LIVELLI DAL IV AL VIII

Art. 3

Determinazione ed utilizzo del fondo

1. Il Fondo disponibile per il trattamento accessorio per l'anno 2010 è determinato nell'importo complessivo di € 10.934.188,00 comprensivo di € 499.222,00 per le stabilizzazioni di personale. La spesa annuale per il trattamento accessorio non potrà in nessun caso superare tale importo complessivo.
2. L'importo concernente le stabilizzazioni di personale si configura come una diversa imputazione di spesa già erogata ad identico titolo al personale a tempo determinato e non costituisce un aumento delle risorse destinate al Fondo.
3. Le risorse del Fondo sono utilizzate come di seguito indicato.

Tabella A – Fondo per il trattamento accessorio

Totale	10.934.188,00
Destinazione risorse Fondo indisponibile	Importo
Indennità di ente mensile Importi attualmente in godimento	7.421.285,00
Indennità di ente annuale	2.402.569,00
Destinazione risorse Fondi disponibili per la contrattazione	Importo
Fondo per il trattamento della contrattazione integrativa destinato a finanziare le indennità per prestazioni aggiuntive e variabili	706.990,00
Finanziamento delle “progressioni economiche super” di cui all’art. 53 del CCNL 21/02/2002	403.344,00



5



Capo I
Fondi di natura permanente

Art. 4
Indennità di ente annuale e mensile

La ripartizione dell'indennità di ente annuale, fissata dai CC.CC.NN.LL, è stabilita nella seguente tabella:

Tabella B – Indennità di ente annuale – importi

Livello	Importo annuo	
	Personale assunto prima dell'1.1.1997	Personale assunto dopo l'1.1.1997
IV	2.860,04	2.487,16
V	2.638,88	2.237,62
VI	2.308,44	1.907,19
VII	2.001,67	1.857,71
VIII	1.763,15	1.419,15

L'indennità di ente mensile derivante dall'incremento previsto dai CC.NN.LL. per l'indennità di ente risulta così determinata:

Tabella C – Indennità di ente mensile - importi

Livello	Totale annuo	Mensile pro-capite
IV	8.774,56	731,21
V	8.050,01	670,83
VI	7.336,21	611,35
VII	6.667,05	555,59
VIII	6.146,86	512,24

La decorrenza dei nuovi importi dell'indennità di ente - contratto collettivo nazionale 13/05/2009, biennio 2008 2009, art. 6 - è fissata al 01/01/2010.

Art. 5
Progressioni economiche super

Il finanziamento delle "progressioni economiche super" (art. 5, c. 3 del CCNL biennio economico 2004/2005) è quantificato nell'importo massimo di €. 403.344,00 (quattrocentotremilatatrecentoquarantaquattro/00) definito con accordo integrativo sottoscritto in data 15/07/2009.



6



Capo II
Fondi di natura variabile

Art. 6

Remunerazione delle indennità

di cui all'art. 43, comma 2 lettera B del CCNL 07/10/1996.

Criteria delle prestazioni di lavoro in turni – Importo massimo e strutture

1. La turnazione serve a garantire la copertura dell'orario di servizio giornaliero e settimanale qualora le altre tipologie di orario ordinario non permettano la funzionalità delle strutture.
2. Il lavoratore in turno non può usufruire dell'orario flessibile; il turno antimeridiano può iniziare dalle ore 7 sino al massimo alle ore 7,30, il turno pomeridiano deve protrarsi almeno fino alle ore 19,30.
3. Per gli addetti al Servizio di sorveglianza ed al Servizio per il controllo degli accessi, il turno antimeridiano deve iniziare alle ore 6,30; in caso di documentate circostanze obiettive che impediscano l'inizio del turno alle ore 6,30 il termine massimo dell'inizio del turno può essere ricompreso nel regime ordinario. In considerazione del particolare orario di inizio del turno in questione, per un numero massimo di addetti non superiore a 10, l'importo del turno è aumentato di € 5,00. Dello stesso importo è aumentato il turno, per un'unità, del sabato pomeriggio.
4. Per gli addetti al Servizio di sorveglianza ed al Servizio per il controllo degli accessi, il termine del turno pomeridiano è fissato alle ore 20,00.
5. Per il personale che presta servizio presso le Segreterie dei Dipartimenti, delle Direzioni Centrali e degli Organi di Vertice, l'orario di lavoro è organizzato compatibilmente con le esigenze delle singole strutture.
6. Il turno pomeridiano deve necessariamente iniziare non prima delle ore 12,00 e non può protrarsi oltre le ore 20,00. In tale fascia oraria saranno riservati posti auto per l'accesso dei lavoratori in turno in misura corrispondente alle unità di turno assegnate alle singole strutture.
7. La durata massima di un turno deve essere di norma di 7 ore e 12 minuti. L'eventuale prolungamento dell'orario in caso di comprovate esigenze di servizio sarà recuperato.
8. La prestazione in turno di durata inferiore a 7 ore e 12 minuti o che, comunque, non corrisponda a quanto sopra indicato, non darà luogo alla prevista maggiorazione retributiva.
9. L'importo massimo per l'erogazione dell'indennità di turno è di € 258.312 (duecentocinquantottomilatrecentocentododici/00).
10. L'importo del turno feriale è di €. 15,03 (quindici/03); l'importo del turno festivo è di €. 30,06 (trenta/06).
11. L'importo di cui al precedente comma sarà maggiorato del 25% per il turno antimeridiano e pomeridiano prestato nei giorni di Pasqua, 1 maggio e 15 agosto e per il turno pomeridiano del 24 e 31 dicembre.



7



12. Al personale addetto alla guida che articola il turno su giorni alterni, nei casi di presenza in servizio superiore alle 10 ore, sarà attribuita, ad un massimo di due unità per giorno, un'indennità giornaliera di € 5,00.

13. L'erogazione dei turni potrà avvenire con cadenza mensile a seguito dell'avvenuta attestazione, da parte dei responsabili, dei turni effettuati nella struttura di competenza.

14. Le strutture che necessitano del lavoro articolato in turni e le unità di turno assegnato sono definite dalla seguente tabella (Tabella D).

Tabella D – Unità di turno assegnate

Struttura	Unità di turno
Direzione Centrale R.U.: Segreteria, Servizio di Portineria, Servizio di Sorveglianza, Protocollo e Archivio, Direzioni	26
Direzione Centrale R.E.: Segreteria, CED, Direzioni	7
Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela della sicurezza dei lavoratori	8
Segreterie dei Dipartimenti (AMPP: 2 unità; BCN: 2 unità; MIPI: 1 unità; SAAN: 1 unità; TESA: 1 unità EOMM 1 unità, FARM 1 unità)	9
Segreterie dei Centri Nazionali (AIDS: 1 unità; Malattie rare: 1 unità; CNESPS: 1 unità)	3
Servizio Informatico, Documentazione, Biblioteca, Attività Editoriali e Centralino	5
Servizio Biologico e per la Gestione della Sperimentazione Animale	1
Stabulario Dip. FARM.	1
Dipartimento di Biologia Cellulare e Neuroscienze (gestione apparecchiatura NMR, stabulario)	2
Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate (cucina e/o stabulario)	1
Dipartimento di AMPP per le esigenze del reparto igiene ambienti di vita	1
Centro Nazionale AIDS (cucina)	1
Ufficio stampa	1
totale	66

Art. 7

Remunerazione delle indennità di cui all'art. 43 comma 2 lettera B del CCNL 07/10/1996: condizioni lavorative comportanti rischio residuo

1. L'art. 43, comma 2 lettera *b* del CCNL del 7 ottobre 1996 prevede che siano retribuite particolari condizioni lavorative.
2. Il presente articolo disciplina le voci accessorie destinate al personale di cui alla Tabella E e comportanti condizioni lavorative che devono confrontarsi con i "rischi residui" intesi quali quelli di impossibile eliminazione cui occorre far fronte con dispositivi di protezione individuale o collettiva o che necessitano di particolari cautele.
3. Le parti concordano di determinare nel seguente modo le indennità accessorie di che trattasi:

Tabella E – Indennità di rischio residuo

Personale	Servizio e Unità di personale		Indennità giornaliera
Personale che effettivamente tratta o, comunque, effettivamente lavora a contatto con cavie da laboratorio	Dip. MIPI	7	€ 5,00
	Servizio SBGSA	2	
	Dip. BCN	4	
	Dip. Farm.	2	
	Dip. SAAN	3	
	C.N. AIDS	2	
Personale che utilizza dispositivi di protezione individuale o collettivi e nei soli giorni di effettivo utilizzo o in cui siano richieste particolari cautele			Secondo le classi di rischio e gli importi di cui al contratto integrativo 2008

4. A seguito dei processi di riorganizzazione e reinternalizzazione dei servizi si potrà valutare una diversa attribuzione delle unità di personale ai servizi.

5. L'importo massimo per l'erogazione dell'indennità di rischio residuo è di € 163.000,00 (centosessantatremila/00).



9



Art. 8

Remunerazione delle indennità di cui all'art. 43 comma 2 lettera B del CCNL 07/10/1996 – Indennità di reperibilità

1. Resta confermato l'importo spettante (€ 0,77 per ogni ora) per la corresponsione dell'indennità di reperibilità.
2. Potranno essere corrisposti un massimo di 15 giorni di reperibilità al mese per unità giornaliera (considerato il mese di 30 giorni), escluso il personale adibito a funzioni di sorveglianza per cui si rimanda al comma 8.
3. La indennità di reperibilità è destinata a coprire esigenze che dovessero verificarsi nei seguenti orari:
 - fuori orario di lavoro;
 - giorni feriali dalle ore 19,30 alle ore 7,00 del giorno successivo (dal lunedì al venerdì);
 - sabato e giorni festivi dalle ore 7,00 alle ore 7,00 del giorno successivo.
4. Le ore di lavoro effettuate a seguito di chiamata "in reperibilità" saranno retribuite. Vengono altresì attribuite n. 2 ore di lavoro dalla chiamata (per andata e ritorno I.S.S.). Il dipendente "in reperibilità" deve garantire l'arrivo presso l'Istituto nel tempo massimo di un'ora dalla chiamata.
L'importo massimo annuale complessivo per la retribuzione delle ore effettuate in reperibilità è di € 1.000,00 (mille/00).
5. All'inizio di ciascun mese l'elenco delle persone in reperibilità nei vari settori dovrà essere comunicato all'Ufficio II R.U. che ne curerà la diffusione al personale di sorveglianza e controllo accessi.
6. Sono abilitati a chiamare il personale in reperibilità:
 - Il Presidente e la Segreteria della Presidenza;
 - Il Direttore Generale e la Segreteria della Direzione Generale;
 - I Direttori Centrali, di Dipartimento, di Centro Nazionale e di reparto;
 - Il Responsabile del Servizio prevenzione e sicurezza;
 - Il Direttore dell'Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela delle sicurezza dei lavoratori;
 - I Sorveglianti.



7. Le parti convengono sulla assegnazione ai settori ed alle unità di personale di cui alla seguente Tabella F:

Tabella F – Indennità di reperibilità per servizi essenziali

Settori nei quali è richiesta la reperibilità	Unità giornaliera	Monte ore
Unità di gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela delle sicurezza dei lavoratori	4	22.284
Sorveglianti	2	11.142
Stabulari e servizio cucina	6	33.426
Servizio Informatico e Centralino	1	5.571
Dipartimento del Farmaco	1	5.571
Totale unità e monte ore	14	77.994

8. Per il personale di sorveglianza le Parti, preso atto che alla data di stipula del contratto integrativo risultano in servizio 3 sorveglianti e che si rende necessaria la reperibilità di 2 unità giornaliera, concordano che potranno essere corrisposti un massimo di 21 giorni di reperibilità al mese per addetto, al fine di coprire le esigenze di servizio.
9. L'importo massimo per l'erogazione dell'indennità di reperibilità è di € 51.480,00 (cinquantunomilaquattrocentottanta/00).



Art. 9

Remunerazione delle indennità di cui all'art. 43 comma 2 lettera B del CCNL 07/10/1996 – Indennità per specifiche responsabilità

1. Al Cassiere e al Consegretario, in relazione all'esercizio di compiti che comportano il maneggio di valori o specifiche responsabilità contabili, è attribuita una indennità giornaliera di € 5,00 per ogni giorno di svolgimento della funzione.
2. Al restante personale in servizio presso l'Ufficio Cassa, compreso il Vice Cassiere, è attribuita l'indennità di cassa per maneggio valori nella misura di € 1,03 al giorno.
3. Al Cassiere non viene corrisposta l'indennità di cui al comma precedente; al vice cassiere viene corrisposta la indennità giornaliera di € 5,00 per ogni giorno di svolgimento della funzione in sostituzione del Cassiere in luogo della indennità di cui al comma precedente.
4. L'indennità giornaliera viene corrisposta in base alla presenza e all'effettivo svolgimento nella giornata del servizio. I responsabili di struttura dovranno documentare la presenza e in quali giorni il servizio sia stato effettivamente svolto.
5. Al personale cui vengano affidate funzioni di gestione dei capitoli di spesa o di entrata o con elaborazione di previsioni, variazioni e consuntivi, nonché proiezioni sulla dotazione di fondi o attribuzione del trattamento economico, che possono comportare per gli stessi una responsabilità contabile potrà essere attribuita un'indennità giornaliera, collegata alla presenza e all'effettivo svolgimento del servizio, di € 5,00. Tale indennità potrà essere corrisposta a seguito di successiva contrattazione con le OO.SS.
6. L'indennità prevista dal comma 5 sarà attribuita dal Direttore Generale e su proposta dei Direttori Centrali ad un numero massimo di dieci dipendenti. Il pagamento avverrà sulla base di una specifica attestazione del Dirigente della struttura di appartenenza, dalla quale si evinca che le funzioni ed i compiti assegnati al dipendente comportano specifiche responsabilità contabili non attribuite ad altri dipendenti del medesimo profilo.
7. L'importo massimo della spesa per indennità per specifiche responsabilità è di € 15.000,00 (quindicimila/00).
8. Le parti concordano di determinare nel seguente modo le indennità accessorie di responsabilità.

  12   

Tabella G – Indennità di specifiche responsabilità

Tipo indennità	Funzione	Unità di personale	Indennità giornaliera
Specifiche responsabilità	Cassiere	Una	€ 5,00
	Consegnatario	Una	€ 5,00
	Responsabile dell'Ufficio protocollo ed Archivio	Una	€ 5,00
Indennità di cassa per maneggio valori	Personale in servizio presso l'Ufficio Cassa, compreso il Vice Cassiere	Tre	€ 1,03
Responsabilità contabile	Dipendenti da individuare	Dieci	€ 5,00
Indennità ricezione campioni	Un addetto del protocollo centrale giornalmente incaricato della ricezione di campioni potenzialmente a rischio	Una	€ 2,50



Art. 10

Indennità di Posizione di cui all'art. 43 comma 2 lettera D del CCNL 07/10/1996

1. L'indennità di posizione spetta al personale incaricato del coordinamento di strutture di particolare complessità.
2. Verranno attribuite annualmente 6 posizioni organizzative di particolare complessità ai sensi dell'art. 46 del CCNL 07/10/1996 e dell'art. 5 del CCNL 13/05/2009, di cui 3 alla Direzione Centrale delle Risorse Umane e 3 alla Direzione Centrale delle Risorse Economiche.
3. Le posizioni organizzative verranno attribuite dal Direttore Generale su proposta dei Direttori Centrali. Le indennità saranno pubblicizzate mediante informazione successiva alle OOSS.
4. L'importo massimo della spesa per indennità di posizione è di € 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00).

Art. 11

Fondo per le esigenze degli Organi di Vertice dell'ente

1. Il fondo è destinato a coprire le spese per indennità di turno, per lavoro straordinario e per indennità di responsabilità del personale della Presidenza e della Direzione Generale.
2. L'importo massimo della spesa per esigenze degli organi di vertice è di € 93.000,00 (novantatremila).
3. Il fondo concerne complessivamente 20 unità di personale.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. From left to right: a large signature, the initials 'AM', the number '14', the initials 'ee', the initials 'OB', and the initials 'se'.

Art. 12

Remunerazione delle indennità di cui all'art. 43 comma 2 lettera B del CCNL 07/10/1996 – Criteri del lavoro notturno e maggiorazione retributiva

1. Il servizio di sorveglianza notturna del complesso dell'Istituto è svolto da 10 unità di personale in servizio calcolate sulla media dell'intero anno.
2. L'organizzazione del lavoro prevede, per ciascun addetto, un orario di lavoro che comprende anche lavoro notturno ed è strutturato dalle ore 20,00 alle ore 7,00 del giorno seguente, incluse le giornate del sabato e festivi.
3. E' possibile una flessibilità di 30 minuti in entrata e in uscita dall'Istituto; il ritardo nel prendere servizio deve essere contenuto entro i 30 minuti. I minuti effettuati in eccesso verranno automaticamente azzerati dal programma delle presenze.
4. Nel caso di ritardi eccedenti i 30 minuti che comportino accumulo di orario da recuperare, data la particolare natura del servizio e l'impossibilità di prestare servizio in giorni ulteriori rispetto a quanto programmato, verrà decurtato l'importo del turno al raggiungimento delle 11 ore di ritardo.
5. Gli addetti svolgeranno il servizio articolando la presenza con 2 turni consecutivi di lavoro e 2 giornate consecutive di riposo compensativo.
6. Considerata tale diversa articolazione dell'orario di lavoro gli addetti godranno dello stesso numero di ore di ferie del lavoratore che svolge la propria attività in regime diurno, articolate su 20 turni per anno.
7. Le parti concordano che il servizio sia retribuito con una maggiorazione retributiva di € 53,00 (cinquantatre/00) lordi per turno (€ 800,00 lordi mensili) per una presenza che non potrà eccedere 15 turni lavorativi al mese per ciascun addetto calcolati su media bimestrale.
8. L'importo di cui al precedente comma sarà maggiorato del 25% per il turno prestato nei giorni di Pasqua, 1 maggio, 15 agosto, 24 e 31 dicembre.
9. La maggiorazione viene decurtata di € 53,00 per giorno di mancata presenza dal servizio nei giorni previsti per qualsiasi causa.
10. La spesa sarà imputata sul fondo di cui all'art. 43, comma 2 lettera B del CCNL 07/10/1996, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 3 del citato contratto.

 15

11. L'importo massimo della spesa per la sorveglianza notturna è di € 100.000,00 (centomila/00)

Art. 13

Accantonamento per eventi straordinari

1. Lo stanziamento è destinato a retribuire maggiori prestazioni lavorative che si rendano necessarie in caso di emergenze straordinarie nel campo della sanità pubblica.
2. Lo stanziamento sarà utilizzato su autorizzazione del Direttore Generale nell'ambito degli istituti previsti dall'art. 43 comma 2 del CCNL 07/10/1996 e dal presente Contratto integrativo.
3. Il Decreto di autorizzazione individuerà le strutture interessate e il personale destinatario.
4. L'importo massimo della spesa per eventi straordinari è di € 10.000,00 (diecimila/00)

Art. 14

Accantonamento per maggiori prestazioni lavorative

1. Lo stanziamento è destinato a retribuire maggiori prestazioni lavorative che si rendano necessarie per il caso di contingenti esigenze eccedenti l'ordinaria attività e legate a scadenze particolari.
2. Lo stanziamento sarà utilizzato su preventiva autorizzazione dei Direttori Centrali nell'ambito degli istituti previsti dall'art. 43 comma 2 del CCNL 07/10/1996 e dal presente Contratto integrativo.
3. La preventiva autorizzazione individuerà le strutture interessate e il personale destinatario.
4. L'importo massimo della spesa per maggiori prestazioni lavorative è di € 10.000,00 (diecimila/00)

Art. 15

Norma finale

Le somme relative a prestazioni non effettuate e, comunque, non spese, saranno utilizzate secondo i criteri previsti dall'art. 11, del CCNL 2006 – 2009 , biennio economico 2006 – 2007.



SEZIONE II
PERSONALE DEI LIVELLI DAL I AL III
Ricercatori e Tecnologi



17



Art. 16
Ripartizione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio
Capitolo 109

1. Il fondo per il trattamento accessorio è destinato al finanziamento delle seguenti indennità:
 - a) indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo di cui all'art. 8 del CCNL 05/03/1998 biennio 1996/1997.
 - b) indennità di carica per i Direttori di Dipartimento e di Centro Nazionale;
 - c) indennità di rischio da radiazioni;
 - d) indennità connessa allo svolgimento di attività dannose o pericolose per la salute al personale appartenente ai livelli I - III; per tale indennità si rimanda ai criteri di cui all'art. 9 del presente contratto.
2. E' oggetto della presente contrattazione solo l'indennità di cui al punto a).

Art. 17
Criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per oneri specifici connessi
all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo

1. Il Fondo destinato all'erogazione dell'indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo per l'anno 2010 è determinato nell'importo complessivo di € 523.226,00 comprensivo di € 24.621,00 per le stabilizzazioni di personale.
2. L'importo concernente le stabilizzazioni di personale si configura come una diversa imputazione di spesa già erogata ad identico titolo al personale a tempo determinato e non costituisce un aumento delle risorse destinate al Fondo.
3. La somma viene ripartita sulla base di un coefficiente convenzionale derivante dal rapporto tra la somma totale ed il numero complessivo degli aventi diritto, corretto al fine di rispettare la disponibilità totale. Il coefficiente convenzionale è 775,120742.
4. I parametri di ripartizione delle somme sono:
 - 1,20 per il Dirigente di Ricerca/Dirigente Tecnologo
 - 1,15 per il Primo Ricercatore/Primo Tecnologo
 - 1,10 per il Ricercatore/Tecnologo.



Tabella H

	LIVELLI	UNITA'	IMPORTO ANNUO PRO-CAPITE	IMPORTO COMPLESSIVO	PARAMETRO DI RIPARTIZIONE
	I	122	993,70	121.231,76	1,20
	II	249	952,30	237.122,36	1,15
	III	181	910,89	164.871,88	1,10
TOTALI		552		523.226,00	

Art. 18

Risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 del CCNL 2002-2005

1. Le risorse eventualmente non utilizzate al 31 dicembre dell'anno precedente sono destinate integralmente all'applicazione dell'art. 8 del CCNL 07/04/2006, biennio 2004-2005 (passaggi di fascia).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, o comunque alla conclusione delle procedure concorsuali riservate di cui al citato art. 8, le somme che risulteranno in concreto eccedenti rispetto a quelle stanziare (art. 9, comma 3) saranno utilizzate per incrementare l'indennità di cui all'art. 8, comma 3 del CCNL 1998-2001 - II biennio economico (indennità di valorizzazione professionale).

Art. 19

Liquidazione indennità – Cadenze temporali

L'emissione degli ordinativi di pagamento relativi all'indennità per oneri specifici e all'indennità di rischio avverrà, di regola, a cadenza trimestrale.



SEZIONE III

PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO CAPITOLO 118

Art. 20

Estensione delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui al presente Accordo sono estese al personale assunto con contratto a tempo determinato, così come previsto dall'art. 1 del CCNL 13/05/2009 quadriennio 2006-2009.
2. L'indennità di ente annuale e l'indennità di ente mensile sono corrisposte al personale assunto con contratto a tempo determinato con le medesime modalità applicate al personale a tempo indeterminato e per gli importi previsti negli articoli 4 e 5 del presente contratto.
3. Per quanto concerne le altre indennità spettanti a detto personale, le stesse saranno regolate con le medesime modalità del personale assunto a tempo indeterminato.
4. La relativa spesa viene imputata sul Capitolo 118 del Bilancio di Previsione.



SEZIONE IV

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL C.N.T. ED IL C.N.S.

Art. 21

Separata contrattazione

1. Per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Trapianti e per il personale in servizio presso il Centro Nazionale Sangue, sia dipendente dall'ISS, sia proveniente da altra Amministrazione o assunto direttamente dai Centri medesimi, preso atto che le competenze accessorie di tutto il personale comunque in servizio presso il C.N.T. e il C.N.S. sono a carico del bilancio dei Centri stessi, si procederà alla disciplina dei trattamenti accessori con risorse tratte dai rispettivi capitoli di funzionamento, previa separata contrattazione integrativa cui parteciperanno i Direttori dei Centri. I valori unitari delle singole indennità spettanti non potranno comunque essere diversi da quelli previsti dal presente Accordo e riferiti al personale in servizio presso l'Istituto Superiore di Sanità.

